

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1938/89 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1989**

**che fissa il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette e
l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.
1431/82**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera b),

visto il regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1789/89 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3870/88 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,

considerando che il prezzo d'obiettivo per i piselli, le fave e le favette per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1246/89 del Consiglio ⁽⁷⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo d'obiettivo è soggetto a una maggiorazione mensile a decorrere dal terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1247/89 del Consiglio ⁽⁸⁾;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2036/82, il prezzo del mercato mondiale dei piselli, delle fave e delle favette, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82, deve essere determinato in base alle offerte effettuate sul mercato mondiale, escluse quelle che non possono considerarsi rappresentative della tendenza reale del mercato; che, se non può essere presa in considerazione nessuna offerta per la determinazione

del prezzo del mercato mondiale, tale prezzo viene determinato in base ai prezzi registrati sul mercato dei principali paesi esportatori, che, se nessuna offerta può essere presa in considerazione sul mercato mondiale né sul mercato dei principali paesi esportatori, per la determinazione del prezzo del mercato mondiale, tale prezzo viene fissato a un livello uguale al prezzo d'obiettivo dei prodotti in questione;

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 ⁽¹⁰⁾, e dei regolamenti (CEE) n. 2036/82 il prezzo medio del mercato mondiale deve essere determinato per 100 kg di prodotti alla rinfusa, consegnati a Rotterdam, di qualità sana; che, ai fini della determinazione di tale prezzo, sono prese in considerazione soltanto le offerte più favorevoli e riguardanti le consegne più ravvicinate, escluse quelle relative a un prodotto fluttuante; che per le offerte e per i corsi che non rispondono alle condizioni suindicate, si procederà agli adeguamenti necessari, in particolare quelli contemplati all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime degli aiuti, bisogna tener conto per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽¹²⁾;

— per le altre monete, di un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in un determinato periodo rispetto alle monete delle Comunità di cui al trattino precedente e del suddetto coefficiente;

considerando che, in caso di fissazione anticipata, l'importo dell'aiuto viene adeguato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2036/82;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 3 e dell'articolo 307, paragrafo 3 dell'atto di adesione, è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 23. 6. 1989, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 345 del 14. 12. 1988, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.

⁽¹¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.